

## CONTRATTO DI PRESTAZIONE

Tra il Dr. Rosario Candela, nato a Torretta (PA) il 12/02/1963, e residente Torretta in viale Alcide De Gasperi n° 90, nella qualità di Commissario Straordinario dell'ASSAP Istituto Principe di Castelnuovo e di Villaerosa, sita nel comune di Palermo, presso viale del Fante n. 66, di seguito indicata come "**Committente**", da una parte

e

Il Dott. Agronomo Alessandro Agnello, nato a Palermo il 27.09.1988, ed ivi residente in viale Placido Rizzotto n. 3, e con Studio Professionale sito in Via Botticelli n.11, Palermo; nella qualità di Agronomo iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Palermo al n. 1590, C.F. GNLLSN88P27G273M e P. IVA 06857600826, di seguito indicato come "**Professionista**", dall'altra parte

si conviene quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto** - Il professionista si obbliga nei confronti del committente, con organizzazione dei propri mezzi e con diligenza professionale, alla supervisione dei lavori di riqualificazione paesaggistica di alcune aree ricadenti all'interno dei terreni di pertinenza dell'Ente, e nella fattispecie di effettuare le seguenti prestazioni:

1. Monitoraggio fitosanitario di tutte le specie vegetali presenti all'interno della struttura (piante ornamentali, specie arboree da frutto, ecc.);
2. Consulenza fitosanitaria (elaborazione piani di difesa fitosanitaria eco-sostenibile delle specie vegetali presenti.)
3. Consulenza sulla gestione Agronomica (concimazione, irrigazione, gestione delle infestanti, ecc..) delle specie erbacee, arboree, ed arbustive presenti;
4. Direzione lavori di manutenzione delle aree verdi (se in concomitanza dei sopralluoghi tecnici);
5. Elaborazioni piani di gestione Eco-Sostenibile delle aree verdi presenti all'interno

del sito (applicazione dei principi della lotta Biologica e/o lotta Integrata);

6. Elaborazione piano mensile di lavoro da espletare sulle aree verdi presenti (epoca e modalità di esecuzione delle potature, epoche e modalità di esecuzione delle lavorazioni del suolo, ecc.);

7. Consulenza sull'eventuale acquisto e gestione delle attrezzature tecniche da giardinaggio (decespugliatori, Rasaerba, Tagliasiepi, ecc.);

8. N. 18 sopralluoghi tecnici annuali (max. 24).

La supervisione tecnica interesserà anche le specie vegetali ivi presenti nei terreni dell'Ente attualmente dati in locazione. Restano escluse dalle prestazioni: Prodotti fitosanitari e concimi, analisi del terreno, analisi fogliari, analisi fitosanitarie speciali di laboratorio, analisi varietali e sensoriali, stesura di perizie e/o relazioni fitostatiche (VTA). L'eventuale stesura di specifiche relazioni tecniche, verrà concordata al momento tra le parti, e nella definizione della parcella verrà tenuto conto del rapporto di collaborazione esistente.

**Art. 2 - Corrispettivo** - Il committente si obbliga a corrispondere al professionista per la consulenza oggetto del presente contratto la somma fissata a corpo di € 2.500,00 (duemila cinquecento) comprensivi di oneri di legge con la sola esclusione della cassa previdenziale del 2 %.

**Art. 3 - Modalità di pagamento del corrispettivo** - Il corrispettivo di cui al precedente art. 2 sarà pagato secondo le seguenti modalità:

- € 425,00 pagamento ogni bimestrale;

**Art. 4 - Controversie** - Tutte le controversie nascenti dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto saranno sottoposte ad arbitro unico nominato d'accordo tra le parti, ovvero dal Presidente del Tribunale di Palermo. L'arbitro sarà libero di adottare le regole di procedura che riterrà maggiormente idonee, fermo restando l'obbligo di porre le parti in condizioni, se lo vorranno, di spiegare le rispettive ragioni. La determinazione

dell'arbitro dovrà essere succintamente motivata ed essere comunicata per iscritto dalle parti che la considereranno come una transazione direttamente raggiunta.

**Art. 5 - Oneri e spese** - Le eventuali spese contrattuali, nonché quelle di registrazione, se necessaria, relative al presente atto sono equamente ripartite tra le parti.

**Art. 6 - Clausola finale** - Il presente contratto, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto. Se il committente rinuncia o sospende il normale procedimento del presente contratto, l'acconto versato in precedenza è da intendersi come spese materiali.

**Art. 7 - Durata del contratto** - la durata del presente contratto, pari a 12 mesi, è vincolata all'espletamento dei sopralluoghi tecnici riportati nell'Art. 1 e con decorrenza dalla sottoscrizione dello stesso.

**Art. 8 - Rinvio alle norme di legge** - Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto. Il committente è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il professionista autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Palermo, li

Il Committente

Il Professionista

Comm. Straordinario Dr. Rosario Candela

Dr. Agronomo Alessandro Agnello

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il committente ed il tecnico professionista dichiarano di approvare espressamente gli articoli e/o le clausole sopra indicate.